

Decreto federale sulla riforma giudiziaria

dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996¹,
decreta:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999² è modificata come segue:

Art. 29a Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 122 Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

³ *Abrogato*

Art. 123 Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

³ *Ex cpv. 2*

II

Il capitolo 4 del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 1999³ è sostituito dalle disposizioni seguenti:

¹ FF 1997 I 1

² RS 101

³ RS 101

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale

- ¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.
- ² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.
- ³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale

- ¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:
 - a. del diritto federale;
 - b. del diritto internazionale;
 - c. del diritto intercantonale;
 - d. dei diritti costituzionali cantonali;
 - e. dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;
 - f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.
- ² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.
- ³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.
- ⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale

- ¹ La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ² Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
- ³ In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
- ⁴ La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a Altre autorità giudiziarie della Confederazione

¹ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferire altre competenze.

² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni

¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

² Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

III

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 12 marzo 2000.⁴

² Gli articoli 123 e 191a capoverso 1 entrano in vigore il 1° aprile 2003. L'entrata in vigore delle altre disposizioni sarà stabilita ulteriormente.⁵

24 settembre 2002

Assemblea federale

⁴ FF **2000** 2656

⁵ Decreto federale du 24 settembre 2002 concernente l'entrata in vigore parziale della riforma giudiziaria del 12 marzo 2000; RU **2002** 3147.